



ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA L'AGENZIA NAZIONALE PER L'ATTRAZIONE DEGLI INVESTIMENTI E LO SVILUPPO D'IMPRESA S.P.A. ED IL CONSIGLIO PER LA RICERCA IN AGRICOLTURA E L'ANALISI DELL'ECONOMIA AGRARIA (CREA) AI SENSI DELL'ARTICOLO 5, COMMA 6, DEL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50, "CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI", NELL'AMBITO DELL'INTERVENTO AGEVOLATIVO "SVILUPPO DELLA LOGISTICA AGROALIMENTARE MISURA M2C1, INVESTIMENTO 2.1 "SVILUPPO LOGISTICA PER I SETTORI AGROALIMENTARE, PESCA E ACQUACOLTURA, SILVICOLTURA, FLORICOLTURA E VIVAISMO" DEL PNRR.

TRA

l'Agenzia nazionale per l'attrazione di investimenti e lo sviluppo d'impresa SpA Invitalia (di seguito INVITALIA), con sede in Roma, Via Calabria n. 46, codice fiscale 05678721001, per la quale interviene il Dott. Bernardo Mattarella, Amministratore Delegato pec invitalia@pec.invitalia.it

E

Il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria, (di seguito CREA) con Sede in ROMA in Via della Navicella 2/4, nella persona di Prof. Carlo Gaudio, in qualità di Presidente, domiciliato per la carica presso la Sede del CREA pec crea@pec.crea.gov.it entrambi, di seguito, denominati le "Parti",

PREMESSO CHE

- il Decreto Legislativo del 9 gennaio 1999, n. 1, e successive modifiche ed integrazioni ha disposto la costituzione di Sviluppo Italia S.p.A., società a capitale interamente pubblico successivamente denominata "Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A.", di seguito anche "INVITALIA", la quale persegue, tra l'altro, lo scopo di "promuovere attività produttive, attrarre investimenti, promuovere iniziative occupazionali e nuova imprenditorialità, sviluppare la domanda di innovazione, sviluppare sistemi locali d'impresa" ed, altresì, "dare supporto alle amministrazioni pubbliche, centrali e locali, per quanto attiene alla programmazione finanziaria, alla progettualità dello sviluppo, alla consulenza in materia di gestione degli incentivi nazionali e comunitari";

- a seguito dell'entrata in vigore della legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" (c.d. "legge finanziaria 2007"), ed in particolare, delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 459-463, INVITALIA è stata sottoposta a penetranti atti di controllo e indirizzo da parte dello Stato, per quanto concerne la propria governance, la propria organizzazione e l'attività da essa svolta. In particolare, l'art. 2, comma 6, del decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1, innanzi richiamato, come sostituito dall'art. 1, comma 463, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, stabilisce che i diritti dell'azionista "sono esercitati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, d'intesa con il Ministero dello sviluppo economico. Il Ministero dello sviluppo economico, d'intesa con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, nomina gli organi della società e ne riferisce al Parlamento";
- il 27 marzo 2007 il Ministero dello sviluppo economico ha emanato la direttiva recante priorità ed obiettivi per l'Agenzia, nonché indirizzi per il piano di riordino e dismissione delle partecipazioni societarie e per la riorganizzazione interna della stessa Agenzia, come previsto dall'articolo 1, commi 460 e 461, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria 2007);
- la stessa direttiva 27 marzo 2007 indica l'Agenzia "quale Ente strumentale dell'Amministrazione centrale" (punto 2.1.1) volto, tra l'altro, a perseguire la priorità di "sviluppare l'innovazione e la competitività industriale e imprenditoriale nei settori produttivi e nei sistemi territoriali" (punto 2.1.2);
- l'art. 19 comma 5 della legge 102/2009 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, recante tra l'altro provvedimenti anticrisi, prevede che le Amministrazioni dello Stato, cui sono attribuiti per legge fondi o interventi pubblici, possono affidarne direttamente la gestione, nel rispetto dei principi comunitari e nazionali conferenti, a società a capitale interamente pubblico su cui le predette Amministrazioni esercitano un controllo analogo a quello esercitato su propri servizi e che svolgono la propria attività quasi esclusivamente nei confronti dell'Amministrazione dello Stato. Gli oneri di gestione e le spese di funzionamento degli interventi relative ai fondi sono a carico delle risorse finanziarie dei fondi stessi;
- l'articolo 55-bis, comma 1 del decreto legge 24 gennaio 2012, n.1 "Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività", convertito con modificazioni dalla legge di conversione 24 marzo 2012, n. 27, prevede che "ai fini della realizzazione di interventi riguardanti le aree sottoutilizzate del Paese, con particolare riferimento a quelli di rilevanza strategica per la coesione territoriale finanziati con risorse nazionali, dell'Unione europea e dal Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, anche mediante finanza di progetto, le amministrazioni centrali competenti possono avvalersi per le occorrenti attività economiche, finanziarie e tecniche, comprese quelle di cui all'articolo 90 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, delle

convenzioni stipulate con l'Agenzia di cui al decreto legislativo 9 gennaio 1999, n.1, e ss.mm.ii.";

- l'articolo 10, co. 14-bis, del citato Decreto-Legge 31 agosto 2013 n. 101, prevede che INVITALIA possa assumere le funzioni dirette di autorità di gestione e di soggetto responsabile per l'attuazione di programmi ed interventi speciali;
- con decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, è stata disposta l'"Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture";
- l'art. 38, comma 1, del Decreto legislativo del 18 aprile 2016, n. 50, iscrive di diritto INVITALIA nell'elenco delle Stazioni appaltanti qualificate;
- la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 maggio 2018, recante "Aggiornamento dei contenuti minimi delle convenzioni con l'Agenzia Nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A., in attuazione dell'articolo 9-bis, comma 6 del Decreto Legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito dalla Legge 9 agosto 2013, n. 98";
- il decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 maggio 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.218 del 19 settembre 2018, recante "Individuazione degli atti di gestione, ordinaria e straordinaria, dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. e delle sue controllate dirette e indirette, da sottoporre alla preventiva approvazione ministeriale", ha provveduto all'aggiornamento del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 18 settembre 2007, tenendo conto del mutato contesto di riferimento e delle modifiche normative intervenute, anche al fine di assicurare l'esercizio del controllo analogo congiunto da parte delle amministrazioni statali committenti;
- INVITALIA, per espressa disposizione statutaria (art. 4, co.7), è obbligata ad effettuare una quota superiore all'80% del proprio fatturato attraverso lo svolgimento di compiti ad essa affidati dalle amministrazioni dello Stato e che realizza tale specifica quota con le modalità sopra descritte, allo scopo di garantire l'osservanza della condizione posta dall'articolo 5, comma 6, del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- la nota Invitalia acquisita con prot. MISE n. 319228 del 24 ottobre 2022, con cui INVITALIA ha comunicato al Ministero dello sviluppo economico - Direzione Generale per la vigilanza sugli enti cooperativi, sulle società e sul sistema camerale - Divisione III – Vigilanza enti strumentali, società partecipate e vigilate dal Ministero, l'attestazione di aver realizzato, nel periodo 2019-2021, oltre l'80% del proprio fatturato attraverso lo svolgimento di compiti ad essa affidati dalle Amministrazioni dello Stato, quale condizione prevista dall'articolo 5, comma 1, lettera b) e comma 7, del citato decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

- il riscontro alla sopra citata nota del 24 ottobre 2022 con cui il Ministero dello sviluppo economico - Ministero dello sviluppo economico - Direzione Generale per la vigilanza sugli enti cooperativi, sulle società e sul sistema camerale - Divisione III – Vigilanza enti strumentali, società partecipate e vigilate dal Ministero, tramite propria nota prot. n. 322898 del 27 ottobre 2022, ha verificato che la percentuale di fatturato realizzata da Invitalia nel triennio 2019-2021 per lo svolgimento di compiti affidati dalle Amministrazioni centrali dello Stato, calcolata sul fatturato medio del triennio è pari al 98,93%, e che può pertanto considerarsi soddisfatta la condizione normativa di cui al riportato art. 5, comma 7 del d.lgs. n. 50/2016;
- che l'articolo 2, comma 5, del Decreto Legislativo 9 gennaio 1999, n. 1, come sostituito dall'articolo 2 del decreto legislativo 14 gennaio 2000, n. 3 e poi modificato dall'articolo 1, comma 463, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, dà facoltà alle amministrazioni centrali dello Stato di stipulare convenzioni con l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa SpA – INVITALIA per la realizzazione delle attività proprie della società, nonché delle attività a queste collegate, strumentali al perseguimento di finalità pubbliche

VISTO

- Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), valutato positivamente con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021, e, in particolare, la Missione 2 "Rivoluzione verde e transizione ecologica", Componente 1 "Economia circolare e agricoltura sostenibile", Investimento 2.1 "Sviluppo logistica per i settori agroalimentare, pesca e acquacoltura, silvicoltura, floricoltura e vivaismo";
- il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 6 agosto 2021 (G.U. del 24 settembre 2021, n. 229), relativo all'assegnazione delle risorse in favore di ciascuna Amministrazione titolare degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza, che, per la realizzazione di investimenti per lo "Sviluppo logistica per i settori agroalimentare, pesca e acquacoltura, silvicoltura, floricoltura e vivaismo" nell'ambito della Missione 2 "Rivoluzione verde e transizione ecologica", Componente 1 "Economia circolare e agricoltura sostenibile", Investimento 2.1 "Sviluppo logistica per i settori agroalimentare, pesca e acquacoltura, silvicoltura, floricoltura e vivaismo", assegna al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali l'importo complessivo di 800 milioni di euro;
- gli obblighi di assicurare il conseguimento di *target* e *milestone* e degli obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR e, in particolare, per la misura M2C1 – Investimento 2.1 "Sviluppo logistica per i settori agroalimentare, pesca e acquacoltura, silvicoltura, floricoltura e vivaismo":

- la *milestone* M2C1-3 da conseguire entro il 31 dicembre 2022: “*Pubblicazione della graduatoria finale nell’ambito del regime di incentivi alla logistica*”;
 - il *target* M2C1-10, da conseguire entro il 30 giugno 2026: “Almeno 48 interventi per migliorare la logistica per i settori agroalimentare, pesca e acquacoltura, silvicoltura, floricoltura e vivaismo”;
- l’accordo, denominato Operational Arrangement (Ref. Ares (2021) 7947180- 22/12/2021), siglato dalla Commissione Europea e lo Stato italiano il 22 dicembre 2021, ed in particolare gli allegati I e II, che riportano:
- *per la milestone M2C1-3, nel campo meccanismo di verifica “Pubblicazione del Decreto sul sito web dell’autorità esecutiva (<https://www.politicheagricole.it/>) e sulla Gazzetta Ufficiale (<https://www.gazzettaufficiale.it/>)”;*
 - *per il target M2C1-10 nel campo meccanismo di verifica “Documento esplicativo che attesti l’attuazione sostanziale del target. Tale documento includerà, quale allegato, la seguente documentazione probatoria: a) certificato attestante il completamento rilasciato in conformità alla normativa nazionale; b) relazione da parte di un ingegnere indipendente autenticata dal ministero competente, allegando le motivazioni per cui le specificazioni tecniche dei progetti sono conformi alla descrizione di cui alla CID dell’investimento e del target “*
- il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 13 giugno 2022 (G.U. n. 192 del 18 agosto 2022), che fornisce le direttive necessarie all’avvio della misura “*Sviluppo logistica per i settori agroalimentare, pesca e acquacoltura, silvicoltura, floricoltura e vivaismo*”, Missione 2, Componente 1, investimento 2.1, tramite l’erogazione di un contributo a sostegno degli investimenti materiali e immateriali nella logistica agroalimentare per ridurre i costi ambientali ed economici e per sostenere l’innovazione dei processi produttivi, che, all’articolo 3, comma 1, assegna, per gli anni dal 2022 al 2026, risorse finanziarie per complessivi 500 milioni euro a valere sui fondi del medesimo PNRR, Missione 2, Componente 1, Investimento 2.1;
- l’articolo 4, comma 1, del citato decreto 13 giugno 2022, che, ai sensi dell’articolo 10 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, affida le attività di supporto tecnico-operativo, relative alla gestione e attuazione dell’intervento “*Sviluppo logistica per i settori agroalimentari, pesca e acquacoltura, silvicoltura, floricoltura e vivaismo*”, all’Agenzia, sulla base di apposito atto convenzionale;

TENUTO CONTO CHE

- con nota prot. 299829 del 5 luglio 2022, il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste – Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca e dell'ippica – Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica – Ufficio PQAI II ha richiesto all'Agenzia di presentare una proposta progettuale per la gestione della misura “Sviluppo logistica per i settori agroalimentare, pesca e acquacoltura, silvicoltura, floricoltura e vivaismo”, di cui al decreto del Ministro per le politiche agricole alimentari e forestali 13 giugno 2022;
- con nota n.0286583 del 05/10/2022 l'Agenzia ha trasmesso una proposta di Piano delle attività contenente le attività e le stime di costo riferibili alla gestione e attuazione della misura “Sviluppo logistica per i settori agroalimentare, 16 pesca e acquacoltura, silvicoltura, floricoltura e vivaismo”, con indicazione delle attività e dei costi, contenente gli elementi necessari alla valutazione, da parte del Ministero, della congruità economica dell'offerta, avuto riguardo all'oggetto e al valore della prestazione, ai sensi dell'articolo 192 del decreto legislativo n. 50/2016, successivamente approvato dal Ministero con nota n. 578743 del 11/11/2022, valutandone positivamente la congruità;
- in data 22.12.2022 è stata sottoscritta la Convenzione per la regolamentazione dei rapporti tra il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (di seguito MASAF) e l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. – Invitalia in merito alle attività di gestione della misura “Sviluppo logistica per i settori agroalimentare, pesca e acquacoltura, silvicoltura, floricoltura e vivaismo” sopra descritte;
- all'articolo 3 della Convenzione suddetta viene stabilito che per l'esecuzione delle attività oggetto della presente Convenzione, Invitalia si avvale del proprio personale, nonché nel rispetto delle normative vigenti, di società, organismi e consulenti esterni in caso di necessità opportunamente comunicate ed autorizzate dal MASAF secondo le direttive impartite dal Ministero e sotto la sua vigilanza;
- con riferimento specifico alla valutazione dei progetti di ricerca industriale, sviluppo sperimentale ed innovazione, il Soggetto gestore potrà avvalersi di esperti esterni o di enti di ricerca, selezionati e nominati in conformità alle indicazioni fornite dalla Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica e che gli oneri connessi all'attività prestata dagli esperti esterni o dagli enti di ricerca è posta a carico delle risorse della convenzione secondo quanto stabilito all' articolo 8 co. 5 dell'Avviso del 21 settembre 2022 della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica del 21 settembre 2022, recante le modalità e i termini di presentazione delle domande di accesso alle agevolazioni;

- con nota n.0286583 del 08/03/2022 la Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'IPPICA (DGPQAI) comunica ad Invitalia, al fine di procedere alla valutazione dei progetti di ricerca e di sviluppo sperimentale, ai sensi dell'art. 8, comma 5, dell'Avviso del 21 settembre 2022, la volontà di avvalersi del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA) per la selezione di esperti esterni;
- con la medesima nota del 08/03/2022 la DGPQAI ricorda che *“gli oneri connessi all'attività prestata da soggetti esterni e da enti di ricerca sono posti a carico delle risorse di cui alla Convenzione ex art. 4, comma 1, del D.M. 13 giugno 2022”* e che *“il presente provvedimento ha effetto pieno e vincolante, anche ai sensi dell'articolo 4 del D.M. 13 giugno 2022 e dell'art. 8, comma 5, dell'Avviso del 21 settembre 2022”*;
- Il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria, di seguito CREA, è Ente pubblico nazionale di ricerca e sperimentazione, sottoposto alla vigilanza del MASAF, dotato di autonomia scientifica, statutaria, organizzativa, amministrativa e finanziaria, istituito con decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 454, così denominato ai sensi dell'articolo 1, comma 381, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, avente competenza scientifica generale nel settore agricolo, agroalimentare, agroindustriale, ittico, zootecnico, forestale, della nutrizione umana e degli alimenti, dello sviluppo rurale e dell'economia agraria
- Il CREA opera in piena autonomia per lo svolgimento delle funzioni istituzionali ad essa assegnate, secondo le disposizioni dell'art. 4 della legge 28 dicembre 2015 n. 221;
- nell'ambito dei settori di competenza e delle finalità definite dallo Statuto, Il CREA fornisce supporto e assistenza tecnico-scientifica e consulenza ad organismi di rilevanza nazionale ed internazionale, alle istituzioni della Unione europea, ai Ministeri, alle Regioni, alle Province autonome e agli enti territoriali;
- per lo svolgimento delle proprie attività e per il conseguimento delle finalità istituzionali, il CREA può stipulare convenzioni, contratti ed accordi di collaborazione con amministrazioni, enti, istituti, associazioni ed altre persone giuridiche pubbliche o private, nazionali, estere o internazionali, nei limiti dell'ordinamento vigente;
- ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture (di seguito “Codice dei contratti pubblici”), INVITALIA ed CREA sono amministrazioni aggiudicatrici;
- l'art. 5 co. 6 del Decreto legislativo 18 aprile 2016 n.50 prevede che un Accordo concluso esclusivamente tra due o più amministrazioni aggiudicatrici non rientra nell'ambito di applicazione del Codice dei Contratti, quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

- a) l'accordo stabilisce o realizza una cooperazione tra le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti, finalizzata a garantire che i servizi pubblici che essi sono tenuti a svolgere siano prestati nell'ottica di conseguire gli obiettivi che essi hanno in comune; b) l'attuazione di tale cooperazione è retta esclusivamente da considerazioni inerenti all'interesse pubblico; c) le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione;
- INVITALIA e CREA con il presente Accordo realizzano una cooperazione finalizzata a conseguire obiettivi di interesse comune;
 - INVITALIA e CREA dichiarano di svolgere sul mercato aperto meno del 20% delle attività interessate dalla presente cooperazione;
 - successivamente alla stipula della Convenzione su menzionata ed al fine di garantire il necessario coordinamento operativo e funzionale nell'espletamento degli adempimenti tecnico-amministrativi e istruttori connessi alla gestione della misura, le Parti convengono di stipulare un Accordo di collaborazione definito nell'ambito dell'articolo 5 co. 6 del Decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

(Premesse ed allegati)

1. Le premesse, i visti, i considerata e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo di Collaborazione (o Collaborazione, o Accordo).

Art. 2

(Oggetto dell'Accordo)

1. Oggetto del presente Accordo è la definizione delle attività delle Parti nell'attuazione dell'intervento "*Sviluppo logistica per i settori agroalimentare, pesca e acquacoltura, silvicoltura, floricoltura e vivaismo*" al fine di garantire il necessario coordinamento operativo e funzionale nell'espletamento degli adempimenti tecnico-amministrativi e istruttori connessi alle attività di valutazione dei progetti di ricerca industriale, sviluppo sperimentale, innovazione e per le valutazioni in tema ambientale dei programmi di investimento.

Art. 3

(Attività e modalità di attuazione dell'Accordo)

1. In relazione alle modalità di svolgimento dell'attività istruttoria e di gestione prevista nell'ambito del decreto istitutivo del nuovo regime di aiuto e del relativo Avviso pubblico, le parti convengono che il CREA, per effettuare le valutazioni oggetto del presente Accordo, farà ricorso a proprio personale, all'uopo incaricato ai sensi dell'art. 53 del decreto legislativo n. 165/01 e svolgendo le citate attività nei limiti indicati dalla predetta norma. Nello specifico il CREA svolge le attività di seguito descritte.

A. VERIFICHE TECNICO SCIENTIFICHE

- i. **Attività inerenti alle verifiche tecnico-scientifiche propedeutiche all'ammissione o non ammissione dei Programmi di Ricerca Industriale, Sviluppo Sperimentale e/o Innovazione previsti dalla normativa di riferimento.**

Nello specifico nell'espletamento dell'incarico conferito, il personale del CREA incaricato dovrà redigere e sottoscrivere una relazione tecnica contenente approfondimenti su:

- (a) **capacità tecnico-scientifica del soggetto** richiedente in grado di assicurare un sostanziale apporto diretto nell'ideazione e nel corretto svolgimento del programma, tenuto conto anche dell'organigramma aziendale e delle eventuali attività di ricerca e sviluppo precedentemente svolte e/o tutt'ora in corso;
- (b) **analisi tecnica delle attività progettuali proposte** per il raggiungimento degli obiettivi prefissati, con evidenziazione delle eventuali difficoltà e problematiche tecniche da superare e dell'originalità, della correttezza scientifica delle soluzioni prospettate e della loro fattibilità;
- (c) **analisi dei contenuti** di ricerca industriale, di sviluppo sperimentale e/o di innovazione del programma, così come meglio descritti nel Titolo III del Decreto ministeriale del 13 giugno 2022;
- (d) **analisi e valutazione di congruità dei costi del programma**, con particolare attenzione alle voci di costo relative alle Immobilizzazioni, al personale interno, alle eventuali consulenze, agli strumenti, alle attrezzature e ai materiali. La valutazione di congruità, di cui alla presente lettera (d), andrà effettuata sulla base del D.M. 13 giugno 2022;
- (e) **articolato giudizio conclusivo** sulla validità tecnologica del programma, in coerenza con le indicazioni emerse dagli approfondimenti dei punti sopra indicati. Nel caso di esito negativo dell'istruttoria dovranno essere riportate le relative motivazioni cogenti.

Per quanto attiene alle prestazioni di cui al precedente elenco, il personale del CREA incaricato potrà effettuare sopralluoghi laddove lo ritenga necessario, ovvero

su richiesta di Invitalia. I sopralluoghi dovranno essere preventivamente comunicati ad Invitalia.

Potranno essere attivate verifiche suppletive tese a valutare la permanenza delle condizioni preliminari in presenza di variazioni sostanziali nella realizzazione del programma agevolato e nel caso in cui tali attività siano limitate alla sola valutazione di proroghe dei termini del programma di investimento.

ii. **Attività inerenti alle verifiche tecnico-scientifiche finali dei Programmi di ricerca Industriale e Sviluppo Sperimentale previsti dalla normativa di riferimento.**

Il personale del CREA incaricato, nell'espletamento dell'incarico conferito, dovrà redigere e sottoscrivere una relazione tecnica contenente approfondimenti sui seguenti aspetti:

(a) **analisi relativa al conseguimento degli obiettivi** del programma con particolare riferimento al confronto tra le caratteristiche e le prestazioni del prodotto/processo/servizio sviluppato con quelle indicate nel piano di sviluppo approvato;

(b) **esposizione delle attività** attuate per il raggiungimento degli obiettivi prefissati, con evidenza delle eventuali variazioni intervenute nel programma suddividendo tra quelle relative alla Ricerca Industriale e quelle relative allo Sviluppo Sperimentale;

(c) **la sussistenza dell'interconnessione e funzionalità** del Progetto di Ricerca, Sviluppo e Innovazione con gli altri investimenti produttivi previsti nel Contratto di Sviluppo per la Logistica agroalimentare;

(d) **riepilogo dei costi sostenuti e valutazione degli scostamenti intervenuti** con particolare riferimento al collegamento tra i segnalati scostamenti e le eventuali variazioni intervenute ed autorizzate del programma originariamente ammesso;

(e) **Indicazione dei documenti aziendali** (registri, quaderni di laboratorio, schede di impianto, disegni, relazioni, contratti di consulenza o di fornitura in generale, libro cespiti ammortizzabili, ecc.) che contengono i dettagli tecnici sulla realizzazione dell'intero programma e che saranno tenuti a disposizione presso la sede di svolgimento del programma.

B. VERIFICHE TECNICO AMBIENTALI

iii. **Attività inerenti alle verifiche di natura tecnico-ambientali (con riferimento al principio del “Do No significant harm” DNSH) per programmi di investimento di importo pari o superiore a 10 milioni di euro (per singola impresa/ e/o aderente) presentati da imprese di grandi dimensioni.**

Il personale del CREA incaricato, nell'espletamento dell'incarico conferito, dovrà procedere ad una verifica della documentazione prodotta dalle imprese circa le

informazioni necessarie per le verifiche sul rispetto del principio del DNSH come previsto dalle indicazioni di cui all'Allegato B dell'Avviso pubblico del 21.09.2022.

In particolare, le verifiche sopra descritte verranno attivate da Invitalia in due momenti: i) in fase di **valutazione preliminare delle proposte progettuali** e ii) in **fase conclusiva del progetto** con una verifica finale sull'iter di perfezionamento autorizzativo.

Potranno essere attivate verifiche aggiuntive in caso di **variazioni che insistono in maniera sostanziale** sul programma di investimento inizialmente presentato e/o in caso di **modifiche del cronoprogramma di spesa**.

2. INVITALIA attiverà CREA, attraverso comunicazioni scambiate tramite gli indirizzi e-mail specificati nel successivo art. 15, con le quali sarà inviata la documentazione riguardante il programma di ricerca e/o di investimento oggetto delle verifiche richieste, unitamente ad una descrizione del progetto e ad eventuali indicazioni su valutazioni specifiche legate alle caratteristiche del progetto.
3. La valutazione di cui all'articolo 3 punto i) punto ii) e punto iii) dovrà essere svolta entro 30 giorni dall'invio della documentazione riguardante il programma oggetto dell'intervento agevolativo e qualora il già menzionato termine non venisse rispettato, la Società si riserva il diritto di recedere secondo quanto stabilito al successivo art. 11.
4. Sarà cura di INVITALIA, all'atto della attivazione di cui al precedente co. 2, trasmettere al CREA i documenti necessari al fine di consentire allo stesso la finalizzazione delle valutazioni. In caso di richieste di integrazione o chiarimenti ai beneficiari, i tempi indicati al co. 3 si intendono sospesi per il tempo intercorrente tra la richiesta e la ricezione degli stessi.

Le parti, concorderanno un format di relazione per ciascun ambito di attività, che rispetterà i contenuti minimi richiesti nel rispetto delle indicazioni fornite con i decreti attuativi richiamati nelle premesse e delle ulteriori indicazioni che potranno essere fornite da INVITALIA sulla base di successivi provvedimenti e/o circolari definite dal MASAF.

Art. 4

(Costi riconosciuti a CREA e modalità di pagamento)

1. I costi riconosciuti da INVITALIA al CREA per l'espletamento delle attività, da eseguirsi nel periodo di validità del presente Accordo di collaborazione, non potranno superare l'importo massimo di € **600.000,00**. Tale importo è da intendersi oltre IVA di legge ed include l'accantonamento per la costituzione del Fondo Conto Terzi Art. 19 DPR 2002 – 2005.

2. I costi unitari riconosciuti per le singole attività elencate all'articolo 3, sono riportati all'interno dell'Allegato 1 all'Accordo che ne costituisce parte integrante. Nello specifico il contributo di CREA per l'espletamento delle attività descritte all'articolo 3, da eseguirsi nel periodo di validità del presente Accordo di cui al successivo articolo 5, è stabilito in funzione delle tariffe unitarie di seguito specificate.

Per le attività di ricerca e sviluppo industriale:

- € 3.500,00 per ciascuna delle attività di supporto all'istruttoria (verifiche in fase di pre-ammissione e finali);
- € 400,00 nel caso di attività suppletive volte a valutare la permanenza delle condizioni preliminari in presenza di variazioni sostanziali nella realizzazione del programma agevolato;
- € 200,00 nel caso in cui tali attività siano limitate alla sola valutazione di proroghe dei termini.

Per le attività di verifiche di natura tecnico- ambientali

- € 5.000,00 per ciascuna delle attività di supporto all'istruttoria (verifiche in fase di pre-ammissione e finale);
- € 3.000,00 per ciascuna delle attività che si rendano necessarie in caso di variazioni che insistono in maniera sostanziale sul programma di investimento inizialmente presentato e/o in caso di modifiche del cronoprogramma di spesa.

3. Il pagamento avverrà effettuato entro 30 giorni dall'emissione della fattura da parte del CREA sulla base di report sullo stato di avanzamento dei lavori.
4. Ai sensi del D.M. 55/2013 tramite Sistema d'Interscambio dell'Agenzia delle Entrate le fatture saranno emesse in formato elettronico e trasmesse al codice **SDI 5W06XA (Fattura P.A.)**.
5. Il pagamento delle fatture dovrà essere effettuato mediante bonifico bancario sul conto corrente: BNL - Banca Nazionale del Lavoro C/Corrente ordinario: n° 218660 IBAN: IT19S0100503382000000218660 Indirizzo SWIFT BIC: BNL I I TRR intestato a "CREA Consiglio per la Ricerca in Agricoltura e l'analisi dell'economia agraria".
6. CREA si obbliga a rispettare la normativa della legge n. 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari.

Art. 5
(Durata)

1. Il presente Accordo ha efficacia a partire dalla data di sottoscrizione e avrà durata sino al 31 dicembre 2026.

Articolo 6
(La tutela dei dati personali)

1. Le Parti si impegnano reciprocamente a trattare e custodire i dati e/o le informazioni, sia su supporto cartaceo che informatico, relativi all'espletamento di attività, in qualunque modo riconducibili al presente Accordo, in conformità alle misure e agli obblighi imposti dal D. Lgs. 196/2003, s.m.i. e dal Regolamento 2016/679 GDPR e s.m.i..
2. In relazione alle attività di trattamento di rispettiva pertinenza, ognuna delle Parti è autonomamente responsabile per l'osservanza degli obblighi derivanti dal Regolamento UE n. 2016/679, dal D.Lgs. n. 196/2003 (Codice Privacy) s.m.i. e da ogni altra normativa applicabile in materia di trattamento dei dati personali, con particolare riguardo all'adozione di misure tecniche e organizzative adeguate a garantire, ed essere in grado di dimostrare, il rispetto dei principi di corretto trattamento.
3. Ciascuna Parte si impegna a trattare i dati personali degli interessati per le sole finalità inerenti all'esecuzione del presente Accordo e all'adempimento degli obblighi derivanti dallo stesso, in qualità di autonomo Titolare del trattamento.
4. Le attività di trattamento svolte da ciascuna Parte, in relazione ai dati personali degli interessati dell'altra Parte, saranno finalizzate all'organizzazione e allo sviluppo delle attività di rispettiva competenza.
5. Le Parti si danno reciprocamente atto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del GDPR, che:
 - a. le informazioni raccolte per la finalità di eseguire il presente contratto, anche riferite ai propri dipendenti e collaboratori, concernono dati comuni il cui mancato conferimento importerebbe l'impossibilità di eseguire la presente scrittura;
 - b. le informazioni non saranno diffuse né trasferite all'estero; la comunicazione avrà luogo esclusivamente per l'esecuzione degli obblighi di legge nonché per finalità fiscali e contabili;
 - c. ognuna delle parti informa l'altra che potrà esercitare i diritti di cui all'art. 15 e ss. del GDPR tra cui quelli di cancellazione, di opposizione e di accesso, rivolgendosi direttamente presso le sedi delle società indicate nel presente contratto.
6. CREA, infine, informa che ha provveduto a nominare il Data Protection Officer (DPO), quale responsabile della protezione dei dati nell'ambito della propria struttura, il quale potrà

essere contattato per ogni questione inerente il trattamento dei dati personali all'indirizzo responsabileprotezionedati@crea.gov.it

Art. 7
(Obblighi di controllo)

1. Per garantire il rispetto degli obblighi derivanti dal finanziamento degli interventi con risorse del PNRR, dovranno essere adottate tutte le misure a sostegno del principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell'articolo 22 del Regolamento (UE) 2021/241, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi e di altra situazione di incompatibilità, delle frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati.
2. In particolar modo, in materia di conflitto di interesse il personale del CREA incaricato dovrà produrre un'autodichiarazione di assenza di conflitto di interesse o di altra situazione di incompatibilità, relativamente alle valutazioni che verranno effettuate nell'ambito degli interventi a valere sulle risorse del PNRR, e si impegnerà a comunicare tempestivamente eventuali variazioni del contenuto della dichiarazione e a rendere, se del caso, una nuova dichiarazione sostitutiva.

Art. 8
(Segretezza e proprietà dei documenti)

1. Le Parti si impegnano a tenere strettamente riservati e a non divulgare i dati e le informazioni appresi nel corso e in dipendenza dell'esecuzione delle attività pattuite senza preventivo consenso delle Parti e a adottare tutte le misure idonee a far valere il vincolo di segretezza anche da parte di chiunque collabori all'esecuzione delle attività pattuite.
2. Tutti i documenti predisposti da CREA nell'ambito delle attività oggetto del presente Accordo saranno di proprietà di INVITALIA.

Art. 9
(Responsabili dell'Accordo)

1. La corretta esecuzione delle disposizioni contenute nel presente Accordo sarà assicurata da un Responsabile nominato da ciascuna Parte. Ciascuna Parte potrà sostituire il proprio rappresentante mediante comunicazione scritta all'altra Parte.
2. Per l'attuazione del presente Accordo il referente per CREA dott.ssa Alessandra Pesce
Per l'attuazione del presente Accordo il referente per INVITALIA è il dr. Stefano Piccaluga

Art. 10
(Modifiche all'Accordo)

1. Le Parti potranno apportare, esclusivamente in forma scritta, eventuali modifiche all'Accordo per adeguamenti a rilevanti e mutate esigenze delle stesse.

Art. 11
(Divieto di cessione)

1. E' vietato a CREA di cedere a terzi, in tutto o in parte il presente Accordo, nonché il credito da esso derivante a pena di nullità.

Art. 12
(Recesso e Risoluzione)

1. INVITALIA avrà il diritto insindacabile di recedere dal presente Accordo in ogni momento, con un preavviso scritto di 20 (venti) giorni, dovendo riconoscere in tal caso al CREA soltanto il rimborso dei costi per l'opera svolta e le spese sostenute fino al momento in cui il recesso avrà efficacia, rimanendo così escluso qualsiasi obbligo di indennizzo o di risarcimento da parte di INVITALIA con comunicazione scritta.
2. Il CREA dovrà consegnare a INVITALIA un resoconto dettagliato dell'attività svolta fino al momento in cui il recesso sarà divenuto efficace e tutti gli elaborati fino a quel momento prodotti
3. Salvo cause di forza maggiore o di impossibilità sopravvenuta che produrranno l'estinzione degli obblighi oggetto del presente Accordo, lo stesso potrà essere risolto, su iniziativa di ciascuna delle Parti, prima della scadenza, in caso di inadempimento degli obblighi da esso derivanti ovvero per mutuo consenso risultante da atto scritto.

Art. 13
(Responsabilità verso i terzi e verso i dipendenti)

1. INVITALIA non assumerà alcuna responsabilità nei confronti di terzi per impegni assunti verso questi ultimi da CREA in relazione allo svolgimento delle attività oggetto del presente Accordo.
2. INVITALIA non subentrerà in nessun caso nei rapporti di lavoro instaurati da CREA.
3. Le Parti convengono espressamente che CREA dovrà rendere noto al personale utilizzato per lo svolgimento delle attività i seguenti elementi:

- a. durata del presente accordo;
 - b. clausole di risoluzione per inadempimento del presente accordo;
 - c. clausola in base alla quale è previsto che alla cessazione, per qualsiasi motivo, degli effetti del presente accordo, INVITALIA non subentrerà, per patto essenziale intercorso con CREA, in nessun caso, nel rapporto di lavoro instaurato tra quest'ultima e i suoi dipendenti e/o collaboratori e/o consulenti.
4. CREA si obbliga al pieno rispetto delle vigenti norme previdenziali, assicurative e salariali nei confronti delle persone impiegate nella gestione delle attività alle stesse affidate.
 5. Resteranno completamente a carico di CREA le retribuzioni e l'amministrazione del proprio personale.

Art. 14

(Legge applicabile e Foro competente)

1. Il presente accordo è disciplinato e regolato dalle Leggi dello Stato italiano. Per qualunque controversia, diretta o indiretta, che dovesse insorgere tra le Parti in ordine all'interpretazione e/o esecuzione del presente Accordo, sarà competente, in via esclusiva, il Foro di Roma.

Art. 15

(Comunicazioni)

1. Le comunicazioni relative al presente Accordo dovranno essere inviate ai seguenti indirizzi:
 - a. per CREA all'attenzione di Alessandra Pesce (alessandra.pesce@crea.gov.it)
 - b. per INVITALIA all'attenzione del dr. Stefano Piccaluga (spiccaluga@invitalia.it)

Art. 16

(Codice Etico. Clausola risolutiva espressa)

1. CREA si obbliga a svolgere le attività oggetto del presente accordo in assoluta aderenza e nel puntuale e pieno rispetto dei principi informativi contenuti nel codice etico adottato da INVITALIA, consultabile sul sito web www.invitalia.it.
2. INVITALIA si impegna a rispettare il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC) e il Codice di comportamento dei dipendenti CREA disponibili sul sito istituzionale dell'Agenzia.
3. Il mancato adempimento dell'obbligo come sopra assunto da una delle parti comporterà il diritto dell'altra parte di dichiarare risolto il presente accordo, in applicazione dell'art. 1456 del Codice Civile.

Art. 17
(Elezione di domicilio)

1. Le Parti eleggono domicilio come segue:
 - a. INVITALIA presso la propria sede in Roma, Via Calabria, 46, e, in difetto, nel domicilio suppletivo eletto presso il Comune di Roma, anche per gli effetti dell'art. 141 c.p.c.;
 - b. CREA presso la propria sede in Roma, Via della Navicella nn. 2/4, e, in difetto, nel domicilio suppletivo eletto presso il Comune di Roma, anche per gli effetti dell'art. 141 c.p.c..

Art. 18
(Registrazione ed Oneri Fiscali)

1. Il presente Accordo sarà registrato in caso d'uso, ai sensi del DPR n. 131 del 26 aprile 1986. Le spese di registrazione saranno a carico della Parte richiedente.

Art. 19
(Rinvio a norme)

1. Per tutto quanto non previsto nel presente Accordo, si rinvia a quanto richiamato nelle premesse ed alla normativa vigente.
2. Il presente atto è sottoscritto con firma digitale.

Per

l'Agenzia nazionale per l'attrazione di investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A.

L'Amministratore Delegato

() Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del D. Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 e successive modifiche.*

Per

CREA

Il Presidente

() Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del D. Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 e successive modifiche.*

ALLEGATO 1 – COSTI E ATTIVITA'

ALLEGATO 1 - COSTI E ATTIVITA'

I) Verifiche tecnico-scientifiche (R&S)	Attività	Costo Unitario
Verifica pre- ammissione	Attività inerenti alle verifiche tecnico-scientifiche finali dei Programmi di ricerca Industriale e Sviluppo Sperimentale previsti dalla normativa di riferimento.	3.500,00 €
Verifica finale	Attività inerenti alle verifiche tecnico-scientifiche finali dei Programmi di ricerca Industriale e Sviluppo Sperimentale previsti dalla normativa di riferimento.	3.500,00 €
Verifiche in itinere (supplementari)	Attività tese a valutare la permanenza delle condizioni preliminari in presenza di variazioni sostanziali nella realizzazione del programma agevolato.	400,00 €
Verifiche in itinere (supplementari)	Attività volte alla valutazione di proroghe dei termini	200,00 €

II) Verifiche tecnico-ambientali (DNSH)	Attività	Costo Unitario
Verifica Preliminare	Relazioni Tecniche per "Valutazione preliminare delle proposte progettuali relative allo strumento agevolativo finanziati nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)".	5.000,00 €
Eventuale verifica Intermedia	Relazioni Tecniche per "Valutazione intermedia dei progetti approvati relativi allo strumento agevolativo finanziati nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)".	3.000,00 €
Verifica Finale	Relazioni Tecniche per "Valutazione finale dei progetti approvati relativi allo strumento agevolativo finanziati nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)".	5.000,00 €